



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice GIANNINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2013**

Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

ONOREVOLI SENATORI. - A decorrere dall'anno 2000, gli Istituti musicali pareggiati (IMP) sono stati oggetto di una profonda riforma a seguito della entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e sono stati trasformati in Istituti superiori di studi musicali, seguendo la stessa sorte dei Conservatori di musica statali.

La citata legge n. 508 del 1999 ha dotato gli Istituti superiori di studi musicali di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, riconoscendone il ruolo di sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale, così facendoli rientrare nel novero delle istituzioni di cui all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione italiana (istituzioni di alta cultura, cioè università e accademie).

Nel corso degli ultimi anni, i regolamenti attuativi della legge n. 508 del 1999 (il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2005, n. 212) hanno portato a compimento gli aspetti principali della citata riforma in materia di autonomia statutaria e didattica: in particolare, entro l'anno 2010, tutti gli *ex* IMP si sono dotati di un nuovo statuto e di tutti gli organi di governo previsti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 ed hanno altresì portato a compimento il processo di trasformazione dell'ordinamento didattico disciplinato nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005.

In buona sostanza, oggi, con l'entrata in vigore dello spazio comune europeo dell'istruzione universitaria, gli *ex* IMP sono a tutti gli effetti equiparati ai Conservatori statali italiani, confluendo nell'unica tipologia degli Istituti superiori di studi musicali e questi ultimi, senza alcuna distinzione tra statali e non statali, sono stati riconosciuti appieno nel circuito universitario europeo.

Come si evince da quanto premesso, nel corso degli ultimi dieci anni gli *ex* IMP hanno portato a compimento un *iter* di statizzazione di fatto, in applicazione della legge n. 508 del 1999 e dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 e n. 212 del 2005. L'unica ed ultima differenza che distingue gli *ex* IMP dagli *ex* Conservatori statali è la provenienza dei finanziamenti: i primi sono finanziati esclusivamente da enti locali, mentre i secondi continuano ad essere finanziati direttamente, e senza partite di giro, dallo Stato.

La legge n. 508 del 1999 prevedeva in realtà la possibilità di una statizzazione degli *ex* IMP senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ma, fino ad oggi, il processo non è pervenuto a compimento.

A tal fine si propone il presente disegno di legge il quale prevede la statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali.

Per quanto concerne l'onere finanziario si propone, quindi, di porre a carico del bilancio dello Stato tutti gli oneri che concernono l'attività di stampo accademico, lasciando gravare sugli enti locali le spese relative ai corsi di base, ove istituiti, in virtù della ricaduta territoriale che essi hanno sotto il profilo socio-culturale.

Questo disegno di legge non ha la pretesa di risolvere le molteplici problematiche che investono il settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica,

ma solo di affrontare un nodo, quello della statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali e del loro finanziamento da troppo tempo rinviato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Statizzazione degli Istituti musicali  
pareggiati)*

1. Gli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, sono statizzati, previa loro richiesta, come istituzioni autonome, ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti locali finanziatori degli istituti stessi.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione di cui al comma 1, che deve comunque concludersi entro il 31 dicembre 2013.

## Art. 2.

*(Personale)*

1. Il personale docente e non docente in servizio presso gli Istituti superiori di studi di musicali con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inserito nei ruoli ad esaurimento delle singole istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è posto gradualmente in soprannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono vacanti e disponibili, entro i limiti dell'attuale pianta organica

statale relativa al comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

2. Al personale di cui al comma 1, sono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'istituzione di appartenenza, nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione sono stabiliti tempi e modalità del trasferimento del personale di cui al comma 1.

### Art. 3.

#### *(Disposizioni finanziarie)*

1. A decorrere dall'anno 2014, si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale, fatto salvo quanto previsto al comma 2. I criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

2. Restano a carico degli enti locali le spese sostenute dagli Istituti superiori di studi musicali per i corsi di formazione musicale o coreutica di base, ove istituiti.





